



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**II TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile**

in persona del Giudice, Dott.ssa Giuliana Filippello,

nel procedimento ex art. 74 ss. CCII introdotto da [redacted] (C.F.

[redacted] e residente in [redacted]

[redacted] (con il Dott. GIANNI CIOTTI), con l'ausilio dell'O.C.C. nominato, Avv. FRANCESCA PENTERICCI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 78 CCII del 16/02/2023 e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità della proposta;

vista la relazione del 05/04/2023 dell'OCC dalla quale emerge che il decreto di apertura è stato comunicato a tutti i creditori e che, nel termine assegnato, alcuni di essi hanno fatto pervenire la dichiarazione di voto, mentre altri non hanno espresso il voto (da considerarsi valido quale consenso ex art. 79 c. 3 C.C.I.I.);

rilevato che, a fronte di un debito complessivo pari ad euro € 296.758,30, il piano depositato dal ricorrente, è delineato come di seguito:

1. pagamento integrale delle spese di procedura di natura prededucibile: € 13.323,65, nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione;

2. pagamento integrale del creditore B.N.L. per i due mutui chirografari con accollo da parte del Sig. [redacted], per un importo di euro 12.502,00, nel termine indicato in contratto seppur in maniera non sufficientemente chiara, fermo restando che l'esecuzione del piano e l'effettuazione dei pagamenti in conformità dello stesso resteranno affidati al debitore che opererà sotto la costante vigilanza dell'OCC;

3. pagamento del creditore privilegiato AGENZIA DELLE ENTRATE nella misura del 44,32% per un importo di euro 81.377,00 (di cui euro 44.977,00, entro 30 giorni dall'omologa

ed euro 36.400,00 in 52 rate mensili di euro 700,00 dal mese successivo al pagamento dell'importo di cui innanzi);

4. non è previsto il pagamento del residuo credito degradato in chirografo dell'AGENZIA DELLE ENTRATE e dei creditori chirografari per un importo totale di euro 216.376,52;

l'attivo disponibile è pari ad € 105.738,53 (composto da € 12.502,00 quale finanza esterna proveniente da erogazione liberale, € 56.836,53 quale somma residua ricavata dalla vendita dell'immobile di proprietà ed euro 36.400,00 quale finanza propria costituita da retribuzione mensile di euro 700,00 per 13 mensilità annuali per un periodo di tempo di anni 4);

La libertà di contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti appare compatibile con il fatto che l'apporto del terzo è destinato a soddisfare solo uno dei creditori chirografari e peraltro non è stata contestata.

La proposta, sottoposta all'approvazione dei creditori, è stata votata a maggioranza degli aventi diritto al voto ex art. 79 CCII, così come relazionato dall'OCC in data 05/04/2023.

In particolare, si rileva che su un totale di creditori aventi diritto al voto per euro 216.376,52 (con esclusione di quelli in prededuzione ed in privilegio), hanno espresso voto negativo i creditori per un importo di euro 31.019,88, pari al 16,74%, dunque è stata superata la maggioranza richiesta dalla legge.

Inoltre, in considerazione del fatto che i creditori sono stati suddivisi in classi (4 classi, in cui i creditori in prededuzione e quelli in privilegio non sono ammessi al voto), la maggioranza dei crediti ammessi al voto risulta raggiunta anche nel maggior numero di classi ai sensi dell'art. 79 comma I, terzo capoverso C.C.I.I.

Sul voto sfavorevole del creditore Prefettura di Alessandria

Entro il termine concesso ai creditori per manifestare la propria adesione alla proposta di concordato, i creditori INPS ed Prefettura di Alessandria hanno fatto pervenire il proprio voto sfavorevole.

In particolare, la Prefettura di Alessandria (credito privilegiato pagato nella misura del 44,32% per euro 157,39, euro 197,73 degradato a chirografo ed euro 248,58 in chirografo *ab origine*), ha motivato il voto di mancata adesione sulla base della considerazione che il proprio credito, costituito da sanzioni amministrative pecuniarie, non sia suscettibile di accordo transattivo con il debitore.

In primo luogo deve rilevarsi che la predetta dichiarazione di voto non contiene una contestazione alla convenienza del piano. Ulteriormente la notazione del creditore di cui innanzi appare inconferente rispetto alla natura dello strumento di composizione della crisi

da sovraindebitamento cui è ricorso il debitore, non qualificabile come accordo transattivo ma come possibilità, in questo caso dell'imprenditore individuale cessato, di esdebitarsi per i debiti d'impresa di cui è rimasto onerato per il tramite di una proposta a contenuto libero rivolta ai creditori.

Pertanto, pur volendo qualificare la motivazione del voto sfavorevole quale contestazione, la medesima va respinta in considerazione del fatto che si ritiene che il credito in parola non possa essere soddisfatto in misura superiore rispetto al piano ricorrendo all'alternativa liquidatoria.

Infatti, così come attestato dall'OCC, il piano formulato appare conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (che prevederebbe l'acquisizione delle somme ricavate dalla vendita dell'immobile – già messe a disposizione dei creditori - e l'eventuale pignoramento del quinto dello stipendio, del TFR e della pensione con l'ovvia incertezza legata alla prosecuzione del rapporto lavorativo in essere e all'aspettativa media della vita), in primo luogo per l'apporto di finanza esterna, condizionato all'omologazione del concordato, e secondariamente per la possibilità concreta dei creditori di essere soddisfatti in tempi più rapidi. Di talché ne deriva che il piano di concordato minore deve essere omologato.

La domanda di omologazione va accolta nei termini che seguono.

A - Il presente giudizio è diretto alla verifica dei profili di legittimità sostanziale della proposta attraverso il riscontro:

- della permanenza delle condizioni di ammissibilità giuridica,
- della validità del voto e del valido formarsi delle maggioranze,
- della completezza e regolarità della documentazione prodotta;
- della fattibilità del piano.

Sul punto si richiama la giurisprudenza di legittimità inerente il concordato preventivo, estendibile per analogia, fermo anche il rimando alle disposizioni che regolano il concordato preventivo per quanto non previsto nella sezione che disciplina il concordato minore ex art. 74 comma IV CCII.

La valutazione di fattibilità consiste nella verifica della corrispondenza di proposta e piano alle prescrizioni inderogabili di legge, nonché nella coerenza e sostenibilità del programma di ristrutturazione proposto; il tutto finalizzato all'accertamento dell'effettiva realizzabilità della causa concreta del concordato alla luce di accertamenti e valutazioni operate sia dall'attestatore, poi sia dai Commissari giudiziali, sia direttamente dal Tribunale sulla base degli atti della procedura. (cfr. Sez. unite sent. n. 1521 del 2013 e successive conformi.).

Il controllo di legittimità del Tribunale consiste anche nell'accertamento che il consenso prestato dai creditori in sede di approvazione non sia stato viziato da un'inesatta o da un'incompleta informazione e comunicazione, nonché nella verifica della eventuale esistenza di atti in frode, rilevanti a norma dell'art. 173 LF (v. fra le altre Cass. 10778/14).

Il Tribunale assume nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione un ruolo di garanzia, non puramente formale, che si esplica nell'accertamento, riservato appunto ad un organo terzo, dell'esistenza delle condizioni giuridiche perché il piano operi anche nei confronti dei creditori dissenzienti o non votanti (Cass. 1521/2013 cit.).

In tale ambito rientra il vaglio della "causa concreta" (intesa come funzione economica-individuale del contratto, scopo pratico, risultato concreto che le parti intendono perseguire) del piano concordatario. i.e. la valutazione dell'obiettivo specifico del procedimento del piano presentato (dunque delle concrete modalità proposte dal debitore per la composizione della propria esposizione debitoria).

Il controllo di fattibilità giuridica del piano consiste quindi nella verifica:

- 1- dell'esistenza di una sia pur minima soddisfazione dei crediti in tempi ragionevoli;
- 2- della liceità del comportamento delle parti;
- 3- del superamento dello stato di sovraindebitamento del debitore.

Si tratta di un controllo di merito sulla proposta concordataria, sotto il profilo della sua legittimità e funzionalità: i.e. idoneità ad eliminare lo stato di crisi e a risolvere, nello stesso tempo, conflitti di interessi fra le parti del contratto e fra tutti i creditori appartenenti alla massa.

Rimane preclusa al Tribunale la valutazione di convenienza economica della proposta, invece riservata ai creditori, ai quali è rimessa ogni considerazione di merito sulla probabilità di successo del piano e sui rischi conseguenti. Le relative valutazioni prognostiche, riguardanti anche aspetti opinabili, e comportanti margine di rischio non possono essere effettuate dal Tribunale, con l'unica eccezione della manifesta irrealizzabilità del piano, ipotesi in cui non vi è da prendere in esame ed assumere rischio di sorta, che viene meno in radice (in termini ex multis Cass. 2320/2016; Cass. S.U. 1521/2013; Cass. 11497/2014; Cass. 26329/2016).

Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice provvede all'omologazione anche in mancanza di adesione da parte di ente qualificato quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1 e, anche sulla base

delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

La giurisprudenza, in relazione all'ambito del controllo giudiziale, ha ribadito che "in tema di concordato preventivo il controllo del Tribunale va effettuato sia verificando l'idoneità della documentazione prodotta (per la sua completezza e regolarità) a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori, sia accertando la fattibilità giuridica della proposta, sia, infine, valutando l'effettiva idoneità di questa ultima ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura. Rientrano, nell'ambito di detto controllo, quindi: a) la correttezza e la coerenza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni adottate dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano; b) la eventuale impossibilità di dare esecuzione, sia pure parziale, alla proposta di concordato; c) la eventuale inidoneità della proposta, se emergente *prima facie*, a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati..." (Cass. Civile, sez. I 27/02/2017, n. 4915).

1. Controllo di regolarità formale

Nel caso in esame:

- il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, avuto particolare riguardo ai dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria ex art. 75, comma 1, lett. b), CCII, ed alle evidenze delle scritture contabili depositate ex 75, comma 1, lett. a) CCII;
- la proposta di concordato prevede, oltre all'acquisizione alla procedura di finanza propria (esubero del compenso derivante da svolgimento di attività lavorativa da versarsi nell'arco di tempo di anni 4), l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;
- il ricorrente ha domandato l'apertura della procedura di concordato minore in relazione ai debiti contratti nell'esercizio dell'attività svolta dal medesimo come agente e rappresentante di prodotti sanitari mediante ditta individuale con P.IVA n. ~~02458040427~~, cancellata dal Registro imprese in data 31.12.2017;
- la circostanza non risulta ostativa all'apertura della procedura nonostante il disposto di cui all'art. 33, comma 4, CCII, in base al quale "*la domanda di accesso alla procedura di concordato minore ... presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile*", come meglio argomentato nel decreto del 16/02/2023 con il quale è stata dichiarata aperta la procedura;
- il ricorrente non presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3);

- non è già stata esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- ha fornito con la proposta di accordo la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- il Tribunale adito è competente ex art. 27, comma 2, CCII in quanto il ricorrente è residente nel Comune di ~~Ascona~~;
- la domanda è stata formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente e ad essa risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76, comma 2, CCII che comprende:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni riguardo alle quali l'esperto rileva che i debiti sono nella quasi totalità collegati all'attività di agente i cui introiti, negli anni, si sono rivelati insufficienti alla copertura delle spese nonché a soddisfare le ordinarie esigenze di vita;
 - b) l'indicazione circa l'insussistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
 - d) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
 - e) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
 - f) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove prevista dalla proposta;L'OCC ha altresì relazionato in merito al comportamento dei soggetti finanziatori nella valutazione del merito creditizio del ricorrente;
- la domanda contiene gli elementi richiesti dall'art. 75 CCII ed è corredata dagli allegati prescritti, come indicati da detta norma; segnatamente, ha presentato con il ricorso:
 - a) i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori;
 - b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
 - c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
 - d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
 - e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

Sono state altresì riscontrate le condizioni di legittimità afferenti il controllo delle maggioranze e, come si è detto in precedenza, risulta raggiunta la percentuale complessiva degli ammessi al voto, nonché la maggioranza nel maggior numero di classi, come richiesto dall'art. 79 CCII.

Corretto risulta il processo di formazione della volontà dei creditori che hanno espresso la dichiarazione di voto, previa completa informazione.

I creditori sono stati posti in condizione di conoscere la proposta, con comunicazione ex art. 78 CCII inviata a tutti quelli che risultavano nell'elenco nominativo depositato dalla debitrice con il ricorso ex art. 75 CCII, contenente gli estremi del provvedimento di ammissione del Tribunale e la comunicazione della data dell'udienza in cui l'OCC era onerato di relazionare al Giudice Delegato circa le dichiarazioni dei creditori.

Tutti i creditori, pertanto, sono stati messi in condizione di poter ricevere una corretta informazione e maturare un consapevole giudizio onde far pervenire la dichiarazione di adesione (o di mancata adesione) alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

2- Controllo di fattibilità giuridica del piano.

La procedura prevede la parziale soddisfazione del ceto creditorio (creditore BNL e creditori privilegiati) mediante la messa disposizione da parte di Manganelli dell'importo di € 12.502,00 quale finanza esterna proveniente da erogazione liberale, € 56.836,53 quale somma residua ricavata dalla vendita dell'immobile ed euro 36.400,00 quale finanza propria costituita da retribuzione mensile, per un totale complessivo di euro 105.738,53.

L'OCC nella propria relazione ex art. 76 CCII ha ritenuto che la proposta di accordo per il superamento dello stato di sovraindebitamento avanzata dal debitore possa ritenersi attendibile e attuabile nei tempi prospettati dal debitore; dunque, ha espresso parere favorevole circa la fattibilità giuridica del concordato. Ha altresì attestato che è assicurato ai creditori privilegiati falcidiati un pagamento in misura superiore all'importo realizzabile in caso di liquidazione con esdebitazione del patrimonio del Manganelli, concludendo per la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ciò in quanto il ricorrente, già proprietario di beni immobili alienati in separata sede, ha messo il ricavato a disposizione dei creditori. Per quanto riguarda invece i crediti futuri (stipendi), i medesimi, nella parte eccedente rispetto a quelli destinati alle esigenze di vita della famiglia, sono stati messi a disposizione nell'importo di euro 36.400,00.

Un ipotetico pignoramento del quinto della retribuzione e successivamente della pensione determinerebbe l'acquisizione di un attivo superiore rispetto a quanto previsto dal piano

ma in un arco di tempo di 27 anni con conseguente incertezza connessa alla prosecuzione dell'attività lavorativa e all'aspettativa media della vita.

In ultimo, non sono state segnalate dall'OCC eventuali situazioni di criticità diverse da quelle di cui i creditori sono stati a suo tempo ampiamente informati.

In conclusione, per tutte le esposte ragioni, il controllo dei profili di legittimità sostanziale della proposta deve dirsi positivo.

P.Q.M.

visto l'art. 80 C.C.I.I.,

OMOLOGA il concordato minore proposto da (C.F.

e residente in Ancona (~~AN) via~~

~~Bartolomeo~~ con il Dott. GIANNI CIOTTI), con l'ausilio dell'O.C.C. nominato, avv. FRANCESCA PENTERICCI;

CONFERMA la nomina dell'OCC, avv. FRANCESCA PENTERICCI;

DISPONE che la Cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore e all'OCC, affinché a cura di quest'ultimo siano pubblicati il piano e la sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;

DISPONE la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC, in presenza di beni immobili o mobili registrati;

DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;

DISPONE che il debitore provveda alle eventuali vendite ed alle cessioni, se previste dal piano, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

DISPONE che l'OCC riferisca al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione terminata la quale presenterà al giudice, sentito il debitore, una relazione finale. Provvederà altresì ad informare tempestivamente il giudice di ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.

DICHIARA chiusa la procedura.

Si comunichi.

Ancona, li 20/04/2023

Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Filippello